

Il testo della sentenza

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE E CIVILI 116/2007 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE E CIVILI

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:

comune di Quartu Sant'Elena, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Benozzo Bozzoli 82 presso lo studio dell'avvocato Gian Luigi falchi, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carlo Augusto Melis Costa, Nicoletta Ornano, giusta delega a margine del ricorso;

-ricorrente -

CONTRO

S. Gavino, Piras M.B., selettivamente domiciliati in Roma, lungotevere delle vittorie 9, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Pintus, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pettinau, Gavino Satta, giusta delega in calce al controricorso;

-controricorrenti -

Avverso la sentenza n. 991/02 del giudice di pace di Cagliari, depositata il 03/07/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2006 dal consigliere massimo Bonomo; udito il p.m. in persona dell'avvocato generale dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la cancelleria del giudice di pace di Cagliari l'avv. Gavino Satta per sé e per la moglie Bonaria Piras si opponeva all'intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal comando della polizia municipale del comune di Quartu Sant'Elena per ripetute violazioni all'art. 157 cds (parcheggio dell'autovettura di proprietà della Piras, utilizzata dal Satta, in zona a pagamento senza l'esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta). Il ricorrente

chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità delle delibere della giunta municipale e delle ordinanze del sindaco di Quartu adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di adeguare aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'art.7 cds [1]. Il comune di Quartu Sant'Elena eccepiva l'incompetenza del giudice a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di parcheggio rientrava tra quelle definite A) dall'art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 144, emanato dal ministro dei lavori pubblici.

Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il giudice di pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed efficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il comune di Quartu S.E. al rimborso delle spese processuali. Osservava il giudice di merito, in particolare:

a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo incidentalmente;

b) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto dell'art.9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell'area interessata;

c) che erano inoltre state emanate ordinanze del sindaco di Quartu S.E., istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal 18 maggio 1994 al 2 marzo 2001, in nessuna delle quali era stato tenuto conto del dettato dell'art. 8 cds (salvo che nell'ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994 che aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero in una zona lontanissima);

d) che l'assunto del comune, secondo cui le strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile come A ai sensi dell'art. 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 144, non poteva essere condiviso, in mancanza di riscontri documentali. Avverso tale decisione il comune di Quartu Sant'Elena ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Gavino Satta e Maria Bonaria Piras hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.

All'udienza del 12 giugno 2006 il collegio della prima sezione civile disponeva la remissione degli atti al primo presidente per eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il controricorso è improcedibile, essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 27 gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto dall'art.370 c.p.c.

Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.4, primo comma, lettera b del D.P.R. 15 giugno 1959 n.393, e succ. mod., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, né che il pubblico interesse può (non) coincidere con l'interesse di uno o più soggetti senza che ciò valga ad incidere sull'aspetto pubblicistico dell'interesse tutelato con il provvedimento amministrativo.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.23, terzo ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel suo coordinamento con gli art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 22 48 all. E.